

# dataprime NEWS

n° 02

11 GENNAIO 2022



Wolters Kluwer



**FISCO** **LAVORO** **CONTABILITÀ** **FINANZIAMENTI** **IMPRESA** **BILANCIO**

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)

## FISCO

SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: I CONTROLLI PREVENTIVI DEL FISCO NON ESCLUDONO L'ACCERTAMENTO

E-FATTURA NEI CONFRONTI DELLA PA ANCHE PER IMPORTI NON ASSOGGETTATI AD IVA

REVISIONE DELL'IRPEF. QUALI EFFETTI PER I CONTRIBUENTI?

IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI SENZA IRAP DAL 2022: QUANTO SI RISPARMIA

## FINANZIAMENTI

BONUS SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI: COME AVVALERSI (ANCHE NEL 2022) DELLA COMPENSAZIONE IN F24



sommario



## SUPERBONUS E BONUS EDILIZI: I CONTROLLI PREVENTIVI DEL FISCO NON ESCLUDONO L'ACCERTAMENTO

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

I controlli preventivi sull'applicazione del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali entrano nella legge di Bilancio 2022, che recepisce (abrogandolo) il D.L. n. 157/2021. In presenza di profili di rischio, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente. Se i rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata; se invece il controllo non conferma i rischi, la comunicazione produce i suoi effetti. In ogni caso, la rimozione della sospensione ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei rischi non precludono gli ordinari poteri di controllo del Fisco né costituiscono riconoscimento della spettanza dell'agevolazione. I controlli preventivi non rappresentano un controllo sostanziale dell'agevolazione, né della regolarità della comunicazione

La legge di Bilancio 2022 (art. 1, commi 30 e 31) ha rivisto le disposizioni contenute nel decreto Controlli (D.L. n. 157/2021). Nato per contrastare le frodi relative all'applicazione del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali mediante il rafforzamento di controlli preventivi, il decreto ha introdotto l'art. 122-bis nel decreto Rilancio, che contiene la disciplina di queste. Conseguentemente, la legge di Bilancio (art. 1, comma 41) abroga il D.L. n. 157/2021, facendo salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo provvedimento. Per quanto riguarda i controlli preventivi in argomento, la legge di Bilancio riprende in modo pressoché conforme le norme del decreto Controlli, per cui restano attuali i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E del 29 novembre 2021. Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto Controlli, il nuovo art. 122-bis del decreto Rilancio contiene disposizioni che assolvono a funzioni di presidio preventivo, fermi restando i poteri di controllo nel merito dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle operazioni di cessione dei crediti avvenute sia antecedentemente sia successivamente all'entrata in vigore della norma.

Le disposizioni prevedono che l'Agenzia delle Entrate, qualora siano presenti profili di rischio ai fini del controllo preventivo, possa:

- sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni del credito e delle opzioni esercitate dal contribuente per le modalità di fruizione della detrazione (art. 122-bis, comma 1); tale facoltà può essere esercitata entro 5 giorni lavorativi dall'invio delle comunicazioni delle opzioni, anche successive alla prima, trasmesse all'Agenzia

delle Entrate ai sensi degli articoli 121 e 122, D.L. n. 34/2020. La sospensione può essere disposta allorché le comunicazioni presentino profili di rischio utilizzabili dall'Agenzia delle Entrate ai fini del relativo controllo preventivo.

Criteri di individuazione dei profili di rischio relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti a (circolare 29 novembre 2021, n. 16/E):

- coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui tali crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

b) qualora l'esito del controllo non confermi la presenza di rischi ovvero qualora risulti decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione senza che i rischi risultino confermati, la comunicazione della cessione del credito produce i suoi effetti. Qualora, invece, i rischi risultino confermati, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione (art. 122-bis, comma 2);

Attenzione

L'Agenzia delle Entrate ha, in ogni caso, precisato che "né la mancata selezione della specifica comunicazione tra quelle oggetto di sospensione, né la rimozione della sospensione inizialmente operata, ovvero il decorso dei 30 giorni senza conferma dei profili di rischio, precludono gli ordinari poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria e, pertanto, non costituiscono alcun riconoscimento circa la spettanza della specifica agevolazione: il presidio preventivo antifrode de quo si fonda sull'analisi dei profili di rischio individuati dal legislatore, idonei a intercettare (e bloccare) le più rilevanti condotte illecite, ma non rappresenta un controllo sostanziale dell'agevolazione, né della regolarità della comunicazione" (circolare n. 16/E/2021).


c) l'Amministrazione finanziaria, fermi restando gli ordinari poteri di controllo, procede alle verifiche di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta (vale a dire quando i rischi risultino confermati);

d) i soggetti intermediari (banche, poste, altri istituti e intermediari finanziari, individuati dall'art. 3, D.Lgs. n. 231/2007 in materia di antiriciclaggio) non procedono all'acquisizione del credito nei casi di operazioni sospette per le quali, secondo la normativa antiriciclaggio, scatta l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette e l'astensione (articoli 35 e 42, D.Lgs. n. 231/2007) (art. 122-bis, comma 4). Come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto Controlli, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette, oggetto dell'obbligo di comunicazione all'Unità di informazione finanziaria (UIF), è necessario tenere conto dei rischi connessi con:

- l'eventuale natura fittizia dei crediti stessi;



- la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita;
- lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti.




Il decreto Controlli prima, ora la legge di Bilancio 2022 contengono disposizioni in materia di accertamento fiscale e eventuale recupero degli indebiti utilizzi, da parte dell'Agenzia delle Entrate, riferiti alle agevolazioni in materia di detrazioni per interventi edilizi, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto introdotti a seguito dell'emergenza Covid-19 erogati dall'Agenzia stessa (comma 31).

Le norme sono volte a razionalizzare e potenziare l'efficacia dell'attività di controllo, accertamento e recupero di imposte, tributi, importi e contributi.

A tal fine, si prevede che l'Agenzia delle Entrate proceda con apposito atto di recupero (comma 32) da notificare entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione (comma 33), nel quale sono anche applicate le sanzioni e gli interessi in base alla normativa vigente (comma 34).

Le relative controversie rientrano, ovviamente, nell'ambito delle disposizioni sul contenzioso tributario (D.Lgs. n. 546/1992).

Schema2



**Ad esempio**

Compensazione in F24, in data 30 novembre 2021 di un credito d'imposta derivante da una cessione di crediti effettuata in mancanza dei requisiti.  
Termine di decadenza per l'atto di recupero: 31 dicembre 2026.

Per il contrasto alle frodi relative all'applicazione del superbonus 110% e degli altri bonus fiscali e alle indebite compensazioni, la Guardia di Finanza ha implementato le proprie banche dati mediante il portale "Prisma" (Portale Riscossione Monitoraggi Applicazioni) e l'applicativo "Monic" (Monitoraggio Compensazioni). Tali nuovi strumenti informatici consentiranno di meglio orientare le investigazioni del Corpo, mediante la consultazione dei dati riferiti al singolo contribuente (cessioni effettuate, cessioni ricevute, importi, tipologia dei crediti, e quant'altro), sia con riferimento ai crediti d'imposta relativi ai bonus fiscali sia alle indebite compensazioni dei crediti d'imposta, compresi quelli di natura agevolativa che possono formare oggetto di cessione a terzi. Tali controlli andranno ad aggiungersi, con le opportune sinergie operative e travaso di informazioni, a quelli che il Corpo ha già intrapreso in relazione ai contributi a fondo perduto richiesti e ricevuti dagli operatori economici (anche avvalendosi delle informazioni acquisite sulla base del citato protocollo siglato con l'Agenzia delle Entrate) sia sui finanziamenti bancari garantiti da soggetti statali.

## E-FATTURA NEI CONFRONTI DELLA PA ANCHE PER IMPORTI NON ASSOGGETTATI AD IVA

Ogniquale volta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpellato n. 7 del 10 gennaio 2022 con cui ha specificato che a partire dal 1° gennaio 2019 tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer")

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpellato n. 7 del 10 gennaio 2022 in tema di fatturazione elettronica e imposta di bollo. L'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 dispone relativamente alle "Modalità di pagamento" prevedendo al comma 1 che al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce



una validità semestrale di detta dichiarazione che deve essere redatta su appositi modelli approvati con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia.

Nei successivi commi si prevede che:

- con decreti dirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, sono indicate le modalità di presentazione telematica dei modelli, anche a mezzo di soggetti incaricati;

- l'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti;

- le operazioni di pagamento delle somme dovute si effettuano mediante accredito sui conti correnti o di pagamento dei creditori.

I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.

Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.

L'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, che all'articolo 1 prevede che ne sono soggetti gli atti, i documenti e i registri indicati nell'annessa tariffa. Detta imposta si applica ai documenti emessi a fronte del pagamento di spese escluse dalla base imponibile Iva, in riferimento all'art. 13 dell'Allegato A, Tariffa, Parte I, al d.P.R. n. 642 del 1972. Detto articolo prevede l'assolvimento dell'imposta di bollo in misura fissa di 2,00 euro, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria" quando la somma indicata supera 77,47 euro.

L'art. 6 dell'Allegato B, al citato d.P.R. n. 642 del 1972, denominato Tabella e recante l'elencazione degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, prevede che sono esenti dall'imposta di bollo le fatture ed altri documenti della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Pertanto, si ritiene che le fatture che indicano il pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni assoggettate ad Iva siano esenti dall'imposta di bollo, mentre sono soggette all'imposta di bollo, nella misura di 2,00 euro, solo se, oltre ad indicare i corrispettivi che si riferiscono alle operazioni assoggettate ad Iva, attestano pagamenti esclusi dalla base imponibile Iva per un ammontare superiore a 77,47 euro.

Inoltre, ogniqualvolta viene emessa una fattura nei confronti della Pubblica Amministrazione, o per obbligo di legge o perché richiesta dalla stessa per documentare gli importi corrisposti, ancorché non assoggettati ad Iva, la stessa deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio. Peraltro, come noto, a partire dal 1° gennaio 2019 - per effetto di quanto disposto dalla legge di bilancio 2018 - tutti gli operatori economici, residenti o stabiliti in Italia, hanno l'obbligo di emettere la fattura elettronica (fatte poche eccezioni), sia nei rapporti "B2B" ("business to business") che "B2C" ("business to consumer").

## REVISIONE DELL'IRPEF. QUALI EFFETTI PER I CONTRIBUENTI?

Saverio Cinieri - Dottore commercialista

L'IRPEF in vigore dal 2022, come risulta dalle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, sembra promettere risparmi d'imposta per tutti i contribuenti. E ciò non deriva solo dalla riduzione delle aliquote dalle attuali 5 a 4, ma è l'effetto di altri fattori, anch'essi rivisti: si tratta delle detrazioni per lavoro e del trattamento integrativo di 1.200 euro per i lavoratori dipendenti con redditi bassi. È, dunque, possibile effettuare alcune considerazioni per capire chi, con il nuovo sistema di tassazione, sarà maggiormente avvantaggiato

L'intervento sull'IRPEF, che è presente nella legge di Bilancio 2022, ridisegna il profilo della progressività del prelievo, mediante la revisione delle aliquote, degli scaglioni e delle detrazioni di imposta specifiche per tipologie di reddito. A dire il vero, almeno nelle premesse e facendo seguito al disegno di riforma della tassazione delle persone fisiche presentato dal Governo solo alcune settimane fa, ci si aspettava un intervento di più ampio respiro e non la "semplice" riformulazione degli scaglioni e delle detrazioni.

Va anche detto che tra le distorsioni dell'attuale sistema impositivo sul reddito delle persone fisiche, vi è certamente l'andamento irregolare delle aliquote effettive, marginali e medie.

E la revisione di cui si discute contribuisce significativamente all'attenuazione delle più evidenti irregolarità, che riguardano il comparto del lavoro dipendente, ma restano aperte tutte le altre problematiche della tassazione delle persone fisiche, tanto che si è ancora molto lontani dall'obiettivo, della riforma, di arrivare a un sistema duale di tassazione, ovvero con una netta separazione tra tassazione redditi di capitale e redditi da lavoro.

Non è dato sapere se tale riforma vedrà mai la luce, ma per ora iniziamo a valutare gli impatti di questa revisione che rappresenta, pur sempre, un primo passo verso un più equo ed efficiente sistema di tassazione delle persone fisiche. Il primo aspetto riguarda la riduzione, da 5 a 4, delle aliquote. Nella tabella che segue si raffrontano le due curve delle aliquote, ante e post legge di Bilancio.

Da	A	Aliquota fino al 31 dicembre 2021	Aliquota dal 1° gennaio 2022	Differenza
0	15.000	23%	23%	0%
15.000	28.000	27%	25%	-2%
28.000	50.000	38%	35%	-3%
50.000	55.000	38%	43%	+5%
55.000	75.000	41%	43%	+2%
75.000	In poi	43%	43%	0%



Dal raffronto delle aliquote e scaglioni è evidente che nei primi scaglioni, dopo il primo, si assiste alla riduzione delle aliquote mentre c'è un incremento negli scaglioni superiori e ciò dovrebbe garantire una riduzione dell'aliquota di imposta lorda (cioè prima delle detrazioni) per tutti i contribuenti con reddito maggiore di 15.000 euro.

L'analisi limitata solo alle aliquote e scaglioni, però, non restituisce un quadro completo delle novità perché occorre anche considerare il nuovo sistema delle detrazioni d'imposta e del trattamento integrativo. Pur confermando l'attuale struttura delle detrazioni per lavoro, distinte a seconda del "tipo" di lavoro (lavoro dipendente, pensione e altri redditi), cambiano gli importi spettanti.

Nella tabella che segue si mettono a confronto le attuali detrazioni con quelle che si applicheranno dal 2022.

Tipologia di detrazione	Disciplina fino al 31 dicembre 2021	Disciplina dal 1° gennaio 2022
<b>Redditi di lavoro dipendente</b> (art. 13, comma 1, lettere a, b, c, TUIR)	<p>- <b>1.880 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;</p> <p>- <b>972 euro</b>, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>- <b>978 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro.</p>	<p>- <b>1.880 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro; l'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro e, per i rapporti di lavoro a tempo determinato, non può essere inferiore a 1.380 euro;</p> <p>- <b>1.910 euro</b>, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>- <b>1.910 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. L'importo si incrementa di 65 euro per i redditi da 25.000 euro a 35.000 euro</p>

<b>Redditi di pensione</b> (art. 13, comma 3, lettere a, b, c, TUIR)	<p>- <b>1.880 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p> <p>- <b>1.297 euro</b>, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;</p> <p>- <b>1.297 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro</p>	<p>- <b>1.955 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;</p> <p>- <b>700 euro</b>, aumentata del prodotto fra 1.255 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 19.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>- <b>700 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. L'importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 25.000 euro a 29.000 euro.</p>
--	---	--

<b>Altri redditi</b> (art. 13, comma 5, lettera a, b, TUIR)	<p>- <b>1.104 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;</p> <p>- <b>1.104 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.</p>	<p>- <b>1.265 euro</b>, se il reddito complessivo non supera 5.500 euro;</p> <p>- <b>500 euro</b>, aumentata del prodotto fra 765 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro;</p> <p>- <b>500 euro</b>, se il reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 22.000 euro. L'importo si incrementa di 50 euro per i redditi da 11.000 euro a 17.000 euro.</p>
---	---	---

Come segnalato anche dall'Ufficio parlamentare di bilancio in un documento del 20 dicembre 2021, la revisione delle detrazioni comporta per tutte le tipologie un risparmio di imposta in corrispondenza di redditi più bassi. Esso, sebbene più contenuto in termini assoluti rispetto all'effetto aliquota, è comparabile a esso in termini di incidenza rispetto al reddito. Invece, la modifica delle detrazioni non comporta benefici per redditi inferiori agli attuali minimi imponibili. Per completare il quadro e comprendere appieno come cambia la tassazione IRPEF occorre dare un'occhiata alle modifiche introdotte per il trattamento integrativo, meglio conosciuto come bonus IRPEF o bonus 100 euro. Attualmente, per i



redditi fino a 28.000 euro, ai lavoratori dipendenti spetta tale trattamento integrativo nella misura di 1.200 euro (art. 1, D.L. n. 3/2020).

Ad esso, si affianca l'ulteriore detrazione, in misura decrescente per i redditi fino a 40.000 euro (art. 2, D.L. n. 3/2020).

Da 1° gennaio 2022, viene disposto che:

- l'importo massimo del trattamento integrativo di 1.200 euro è riconosciuto fino a 15.000 euro di reddito;
- il trattamento integrativo spetta anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non 28.000 euro a condizione che la somma delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12 TUIR), lavoro dipendente (art. 13, comma 1, TUIR), per interessi su mutui contratti fino al 31 dicembre 2021 (art. 15, comma 1, lettera a-b e comma 1-ter TUIR), per le rate relative alle detrazioni per spese sanitarie (art. 15, comma 1, lettera c, TUIR) e per detrazioni edilizie (art. 16-bis TUIR), per spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all'imposta lorda. Nel caso ricorrano tali condizioni, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni sopra elencate e l'imposta lorda;
- viene eliminata l'ulteriore detrazione (art. 2, D.L. n. 3/2020).

## IMPRESE INDIVIDUALI E PROFESSIONISTI SENZA IRAP DAL 2022: QUANTO SI RISPARMIA

Roberto Fanelli - Docente di diritto tributario d'impresa presso UniMarconi Roma e Revisore legale

A partire dal 2022, la legge di Bilancio esclude da IRAP le persone fisiche, stabilendo che l'imposta "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni". Cosa significa, però, in termini di risparmio d'imposta? Per le imprese individuali e per gli esercenti arti e professioni l'aliquota IRAP ordinaria fino al 2021 era pari al 3,9%. Per calcolare l'effettivo risparmio d'imposta è necessario tenere conto del fatto che una quota di IRAP è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile a IRPEF degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni

La legge di Bilancio 2022 reca un'importante novità sul fronte IRAP, prevedendo che l'imposta non è dovuta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, "dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997". Il D. Lgs. n. 446/1997, che disciplina l'IRAP, individua, all'art. 3, i "soggetti passivi" del tributo, distinguendoli nelle seguenti categorie:

- società di capitali ed enti commerciali soggetti IRES (lettera a);
- società di persone ed equiparate e le persone fisiche esercenti

attività commerciali (lettera b);

- persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni (lettera c);
- gli enti privati non commerciali e le società non residenti (lettera e);
- le amministrazioni pubbliche (lettera e-bis). Il presupposto dell'IRAP (vale a dire la situazione di diritto nella quale il legislatore ravvisa la manifestazione della capacità contributiva del soggetto che in tale situazione si viene a trovare) è definito dall'art. 2, D.Lgs. n. 446/1997 come "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi". La norma precisa che "l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta".

Il riferimento alle "società" (di ogni tipo ed oggetto) - per le quali l'attività esercitata costituisce "in ogni caso" presupposto impositivo - ha posto il tema se fossero comprese, nell'ambito di tale nozione, anche le associazioni professionali, considerato che la norma sopra citata richiama anche i soggetti equiparati alle società semplici, "esercenti arti e professioni".

L'art. 5, comma 3, lettera c), TUIR sancisce che "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici".

Pertanto, quando l'art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 446/1997 indica, quali soggetti passivi dell'imposta, le società semplici "e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3" del TUIR esercenti arti e professioni, sicuramente vi ricomprende le associazioni professionali.

Ciò, tuttavia, non significa necessariamente che a tali associazioni sia automaticamente estensibile la disposizione di cui all'art. 2, comma 1, secondo periodo ("l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta"), poiché tale "equiparazione", prevista ai fini delle imposte sui redditi, vale solo ad individuare i soggetti passivi. La questione è stata, comunque, risolta, dalla giurisprudenza di legittimità in senso favorevole al Fisco. In particolare, la fondamentale sentenza n. 7371/2016 delle SS.UU. della Cassazione ha statuito che "quando l'attività è esercitata dalle società e dagli enti, che siano soggetti passivi dell'imposta a norma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - comprese quindi le società semplici e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni - essa, in quanto esercitata da tali soggetti, strutturalmente organizzati per la forma nella quale l'attività è svolta, costituisce ex lege, in ogni caso, presupposto d'imposta, dovendosi perciò escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione" (Cass., SS.UU. 15 aprile 2016, n. 7371; in senso conforme, comunque, la Suprema Corte si era già espressa con sentenza 6 marzo 2015, n. 4578 e altre).

Tale perentoria affermazione degrada il presupposto impositivo dell'esercizio abituale di una attività "autonomamente organizzata"



diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, non essendo necessario accertare la sussistenza dell'autonoma organizzazione per tutti i tipi di società (nonché per gli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato), e per le associazioni professionali. La necessità di accertare la sussistenza o meno dell'autonoma organizzazione restava quindi in piedi, a parte qualche isolato caso, per le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni, come confermato dall'Amministrazione finanziaria (cfr. risposta n. 5-09690 del 6 ottobre 2016 a interrogazione parlamentare, relativa alle citate sentenze delle Sezioni Unite, secondo cui "l'eventuale assenza del citato requisito dell'autonoma organizzazione assume rilevanza unicamente nei casi in cui l'attività sia esercitata in forma individuale e non anche in forma associata") e come emergeva dalla sentenza della Corte Costituzionale 21 maggio 2001 n. 156, secondo la quale l'autonoma organizzazione è presupposto per l'assoggettamento ad IRAP degli esercenti arti e professioni.

Peraltro, con tale pronuncia la Corte Costituzionale ha anche precisato che "l'elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa", per cui, secondo la prassi amministrativa, per "tutte le attività d'impresa il requisito dell'autonoma organizzazione è intrinseco alla natura stessa dell'attività svolta e dunque sussiste, in ogni caso, il presupposto impositivo" (circolare 28 maggio 2010, n. 28/E, par. 2.1).

Per le attività ausiliarie di cui all'art. 2195 c.c. (ad esempio, agenti e rappresentanti di commercio, promotori finanziari) e per le attività di "lavoro autonomo" sarebbe stato necessario accertare, ai fini dell'assoggettabilità a tributo, valutando caso per caso, l'esistenza di una "autonoma organizzazione". La legge di Bilancio, a partire dal 2022, esclude da IRAP le persone fisiche, stabilendo che l'IRAP "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997".

La lettera b) del comma 1 riguarda "le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 [ora art. 55] del medesimo testo unico" mentre la lettera c) concerne "le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49 [ora art. 53], comma 1, del medesimo testo unico".

Atteso il chiaro dettato normativo (l'IRAP "non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali" - comprese, ovviamente, quelle "ausiliarie" di cui all'art. 2195 c.c. - "ed esercenti arti e professioni"), la disposizione limita la sua portata agevolativa esclusivamente alle persone fisiche (lavoratori autonomi, imprese individuali), per cui le società di qualunque tipo ed oggetto (di capitale, di persone, semplici) e le associazioni professionali continueranno ad essere soggette a tributo.

Ovviamente, l'esclusione da imposta per le persone fisiche prescinde dall'esistenza di una "autonoma organizzazione",

trattandosi chiaramente di un'esclusione di tipo soggettivo.

Pertanto, la disposizione esclude da imposta le persone fisiche che svolgono la propria attività, commerciale, artistica o professionale, mediante una "autonoma organizzazione" (ad esempio: l'imprenditore familiare, Cass., n. 1537/2014; l'agente di commercio che svolge l'attività con l'aiuto di moglie e figli sottoforma di impresa familiare, Cass., n. 14789/2018; il professionista che fa uso di mezzi strumentali eccedenti il minimo indispensabile, Cass., n. 7495/2018; i professionisti che si avvalgono di dipendenti o collaboratori, Cass., n. 7609/2014, Cass., n. 29146/2008 e Cass., n. 17429/2016). Stante quanto sopra, si osserva come il requisito della "autonoma organizzazione", a parte casi marginali, assuma ormai scarso rilievo, in quanto:

- le società di qualunque tipo ed oggetto, gli enti (compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato) e le associazioni professionali sono soggetti al tributo "dovendosi escludere la necessità di ogni accertamento in ordine alla sussistenza dell'autonoma organizzazione" (Cass., SS.UU. 15 aprile 2016, n. 7371);
- le persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni sono escluse dal tributo anche in presenza di una "autonoma organizzazione".

Si viene così a creare, quanto a soggettività passiva, in relazione agli esercenti imprese o arti e professioni, una sorta di dipendenza dell'IRAP dalle imposte sui redditi.

Per le imprese individuali e per gli esercenti arti e professioni l'aliquota IRAP ordinaria è pari al 3,9%. Per calcolare l'effettivo risparmio d'imposta occorre tenere conto del fatto che una quota di IRAP è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile ad IRPEF degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni.

Nel caso di imprenditore individuale o di esercente arti o professioni con base imponibile IRAP pari a 60.000 euro, l'imposta dovuta sarebbe di 2.340 euro.

Ipotizzando che lo stesso soggetto dichiari un reddito IRPEF imponibile di 50.000 euro (aliquota marginale in vigore dal 2022 pari al 35%) e che la quota IRAP deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo sia di 300 euro, il risparmio effettivo sarebbe di  $2.340 - 105 (300 \times 35\%) = 2.235$  euro.

## BONUS SETTORE TESSILE, MODA E ACCESSORI: COME AVVALERSI (ANCHE NEL 2022) DELLA COMPENSAZIONE IN F24

Giovanna Greco - Dottore Commercialista



Per il settore tessile, moda e accessori l'Agenzia delle entrate ha indicato le regole che consentono di utilizzare il bonus fiscale tramite il modello F24. Il credito d'imposta, introdotto dal "decreto Rilancio", può essere sfruttato dai beneficiari esclusivamente in compensazione. Il beneficio continua a essere fruibile anche nel corso del 2022 (entro il 31 dicembre) con riferimento all'anno d'imposta 2021. Tramite il proprio cassetto fiscale, ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta applicabile. Come determinare la percentuale del credito fruibile e come compilare correttamente la delega di pagamento e il modello Redditi? Come richiedere il tax credit in relazione all'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino

Con due documenti di prassi, l'Agenzia delle entrate detta le regole per sfruttare in F24 lo sconto fiscale dedicato al settore tessile. In particolare, la norma (articolo 48-bis, decreto-legge n. 34/2020 "decreto Rilancio") ha previsto un credito d'imposta in favore degli esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria nonché i provvedimenti attuativi, che hanno individuato le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta e la percentuale attraverso la quale quantificare l'agevolazione (provvedimento 334506 dello scorso 26 novembre 2021). Al contempo, il tax credit del decreto "Rilancio" istituisce il codice tributo per essere utilizzato in compensazione (risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021). Con la risoluzione n. 65/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 6953 per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta tessile, moda e accessori, previsto dal decreto Rilancio. La percentuale di fruizione del credito d'imposta è stata determinata in misura pari al 64,2944%. Ogni beneficiario può visualizzare il credito fruibile tramite il proprio cassetto fiscale e utilizzarlo in compensazione con il modello F24, indicando il codice tributo "6953" denominato "CREDITO D'IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI - articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

**Compilazione**  
Nella delega di pagamento va indicato nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati".

Nel campo "anno di riferimento" è indicato l'anno di riconoscimento del credito d'imposta, nel formato "AAAA".

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente.

Ai fini dell'utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24. Si specifica

che l'importo massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale suddetta troncando il risultato all'unità di euro.

Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Si evidenzia che il credito relativo al periodo d'imposta 2021 deve essere correttamente riportato nel quadro RU del modello Redditi 2022. Il credito d'imposta va indicato nella sezione I del quadro RU, compilando due distinti moduli: uno dedicato agli investimenti pubblicitari sulla stampa quotidiana e periodica ed un altro per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. L'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ("Sostegni-bis"), riconosce un credito d'imposta in relazione all'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino. Nello specifico si tratta di un credito d'imposta riconosciuto nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, eccedente la media del medesimo valore registrato nei 3 anni precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Per accedere al credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, occorre comunicare all'Agenzia delle Entrate tale "incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino" al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito.

#### Il calendario

E' opportuno ricordare che il Provvedimento n 293378 dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 28 ottobre ha evidenziato che la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori, di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è inviata, con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022.

Attenzione: la fruizione del credito è consentita solo a seguito dell'adozione della decisione di autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea.

Dopo aver ricevuto le comunicazioni dell'incremento del valore delle rimanenze finali di magazzino con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili.





# Corrispettivi SMART



La soluzione Wolters Kluwer per gestire in maniera semplice i corrispettivi dei propri clienti, offrendo loro anche un servizio di alto valore in termini di consulenza



# ARCA

## EVOLUTION

Semplice e modulare,  
scegli la soluzione ERP  
giusta per la tua azienda



SCADENZE



SETTIMANALI

**sabato 15 gennaio 2022**

Annotazione separata nel registro corrispettivi

Assistenza fiscale sostituti d'imposta

Fatturazione differita ed annotazione



# dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

[www.dataprime.it](http://www.dataprime.it)  
[info@dataprime.it](mailto:info@dataprime.it)

📍 Rende (CS)  
Via Panagulis, 8  
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro  
Viale Magna Grecia, 298  
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria  
Via Labocetta, 7  
Tel 0965 890809

IPSOA **QUOTIDIANO**

